SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

10 gennaio 2006 *

Nel procedimento C-147/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Francia) con decisione 4 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 22 marzo 2004, nella causa

De Groot en Slot Allium BV,

Bejo Zaden BV

contro

Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie,

Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales,

con l'intervento di:

Comité économique agricole régional fruits et légumes de la Région Bretagne (Cerafel),

* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, J. Makarczyk, C. Gulmann, G. Arestis (relatore) e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21 aprile 2005,

viste le osservazioni scritte presentate:

— per le società De Groot en Slot Allium BV e Bejo Zaden BV, dai sigg. C. Amigues e M. Bay, avocats;

— per il Comité économique agricole régional fruits e légumes de la Région Bretagne (Cerafel), dai sigg. M. Jacquot, O. Prost e K. Merten-Lentz, avocats;

— per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Colomb, in qualità di agenti;

— per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. D.J.M. de Grave, in qualità di agenti;

— per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Nolin e B. Stromsky, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 maggio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione delle direttive del Consiglio 29 settembre 1970, 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 225, pag. 7), come modificata dalla direttiva del Consiglio 13 giugno 1988, 88/380/CEE (GU L 187, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva 70/458»), e del Consiglio 28 aprile 1992, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 157, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra le società olandesi De Groot en Slot Allium BV e Bejo Zaden BV (in prosieguo: le società «De Groot e Bejo») ed il Ministro dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria, nonché il Ministro dell'Agricoltura, dell'Alimentazione, della Pesca e delle Questioni rurali (in prosieguo: i «ministri competenti») nell'ambito di un ricorso di tali società diretto

all'annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di queste ultime volta ad ottenere l'abrogazione del decreto 17 maggio 1990, relativo al commercio degli scalogni (JORF 2 giugno 1990, pag. 6557).

Contesto normativo

La normativa comunitaria

La direttiva 70/458

3 La direttiva 70/458, che riguarda le sementi di ortaggi commercializzate all'interno della Comunità, prevede, all'art. 2, n. 1, parte A, un elenco di ortaggi tra cui non figura lo scalogno (allium ascalonicum).

4 Tra le sementi di ortaggi l'art. 2, n. 1, parti A, B, C e D, opera una distinzione fra tre categorie, cioè, rispettivamente, le sementi di base, le sementi certificate e le sementi standard.

5 L'art. 2, n. 1 bis, della direttiva 70/458 prevede:

«Le modifiche da apportare, a motivo dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, all'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, parte A, per quanto riguarda le denominazioni e gli ibridi risultanti da incroci tra le specie contemplate dalla presente direttiva, sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 40».

6 Ai sensi dell'art. 3, nn. 1-3, della direttiva 70/458:

«1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di ortaggi possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varietà è ufficialmente ammessa almeno in uno Stato membro.

2. Ogni Stato membro compila uno o più cataloghi delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione, al controllo in quanto sementi standard ed alla commercializzazione sul suo territorio (...).

(...)

3. Il catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi è compilato in base ai cataloghi nazionali degli Stati membri, conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 17».

7 L'art. 4, primo comma, della direttiva 70/458 indica che gi Stati membri provvedono affinché una varietà venga ammessa solo ove sia distinta, stabile e sufficientemente omogenea. L'art. 5 della stessa direttiva determina le condizioni alle quali una varietà è distinta, stabile e sufficientemente omogenea.

8 L'art. 10, n. 1, della direttiva 70/458 prevede segnatamente che gli Stati membri vigilino affinché il catalogo delle varietà ammesse sul loro territorio e, quando è richiesta la selezione conservatrice, il nome del responsabile o dei responsabili nei rispettivi paesi siano pubblicati ufficialmente.

9 Ai sensi dell'art. 11, n. 1, della direttiva 70/458:

«Ogni richiesta, o ritiro di richiesta, di ammissione di una varietà ed ogni iscrizione in un catalogo delle varietà nonché le varie modifiche del medesimo sono immediatamente notificate agli altri Stati membri e alla Commissione».

10 Il n. 2 del medesimo art. 11 prevede che gli Stati membri comunichino agli altri Stati membri e alla Commissione, per ogni nuova varietà ammessa, una breve descrizione delle caratteristiche di cui sono a conoscenza grazie alla procedura d'ammissione. A richiesta, essi comunicano anche i caratteri che differenziano la varietà in questione da altre varietà analoghe.

11 L'art. 12, nn. 1 e 2, della direttiva 70/458 prevede in particolare che gli Stati membri stabiliscano che le varietà ammesse vengano mantenute mediante selezione conservatrice e che quest'ultima debba poter essere sempre controllata in base alle registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili della varietà.

12 L'art. 13 bis della direttiva 70/458 recita come segue:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché siano dissipati i dubbi sorti dopo l'ammissione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua distinzione o la sua denominazione al momento dell'ammissione.

2. Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la condizione della distinzione ai sensi dell'articolo 5 non è stata soddisfatta al momento dell'ammissione, quest'ultima è sostituita da un'altra decisione, eventualmente dal suo annullamento, conforme alla presente direttiva.

Con quest'altra decisione la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 (...).

3. Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi dell'articolo 10 non era accettabile al momento dell'ammissione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme alla presente direttiva. Gli Stati membri possono permettere che la denominazione precedente sia temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. Le modalità d'impiego della precedente denominazione a titolo supplementare possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 40».

13 L'art. 14, n. 1, della direttiva 70/458 prevede:

«1. Gli Stati membri provvedono a che l'ammissione di una varietà venga revocata,

a) qualora, in sede d'esame, risulti che una varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;

b) qualora il responsabile o i responsabili della varietà ne facciano richiesta e purché resti assicurata la selezione conservatrice.

2. Gli Stati membri possono revocare l'ammissione di una varietà,

a) in caso di mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva,

b) qualora, all'atto dell'inoltro della domanda di ammissione o nel corso della procedura d'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'ammissione».

14 L'art. 15, n. 1, della direttiva 70/458 dispone che gli Stati membri provvedono a ritirare una varietà dal loro catalogo, qualora l'ammissione di tale varietà sia revocata o se la validità dell'ammissione sia giunta a scadenza.

15 A norma dell'art. 16, nn. 1 e 2, della stessa direttiva:

«1. Gli Stati membri vigilano a che le sementi delle varietà ammesse conformemente alle disposizioni della presente direttiva o secondo principi corrispondenti alle medesime non siano soggette, con effetto a partire dalla pubblicazione di cui all'articolo 17, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà.

2. In deroga alle disposizioni previste al paragrafo 1, uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura prevista all'articolo 40, a vietare la commercializzazione in tutto o parte del suo territorio delle sementi della varietà

in questione, se la varietà non è distinta, stabile o sufficientemente omogenea. La richiesta deve essere inoltrata entro i tre anni successivi a quello dell'ammissione».

16 L'art. 17, n. 1, della suddetta direttiva recita come segue:

«Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, sotto la designazione "Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi" [in prosieguo: il "Catalogo comune"], tutte le varietà le cui sementi, ai sensi dell'articolo 16, non sono soggette dopo un periodo di due mesi ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà, nonché le indicazioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, circa il responsabile o i responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di una autorizzazione secondo l'articolo 16, paragrafo 2, o l'articolo 18 (...)».

17 A norma dell'art. 18 della direttiva 70/458:

«Qualora si constati che la coltura di una varietà ammessa nel catalogo comune (...) potrebbe, in uno Stato membro, nuocere sul piano fitosanitario alla coltura di altre varietà o specie, detto Stato membro può, a sua richiesta, essere autorizzato, secondo la procedura prevista all'articolo 40, a vietare la commercializzazione delle sementi di tale varietà in tutto il suo territorio o in una parte di esso. In caso di imminente pericolo di propagazione di organismi nocivi, lo Stato membro interessato può prendere disposizioni subito dopo aver inoltrato la sua richiesta sino al momento della presa di posizione definitiva che deve essere adottata secondo la procedura prevista all'articolo 40».

18 L'art. 35, n. 1, della stessa direttiva prevede:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni opportune a consentire durante la commercializzazione un controllo ufficiale, almeno mediante sondaggi, della effettiva rispondenza delle sementi di ortaggi alle condizioni previste nella presente direttiva».

19 Conformemente all'art. 36 della direttiva 70/458, gli Stati membri provvedono a che le sementi delle categorie «sementi certificate» e «sementi standard» vengano sottoposte a un controllo ufficiale a posteriori su pianta mediante sondaggi per quanto attiene all'identità ed alla purezza della varietà rispetto a campioni di controllo.

20 L'art. 38, nn. 1 e 2, della direttiva 70/458 dispone:

«1. Se in seguito a controlli a posteriori effettuati su pianta si è ripetutamente costatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una data varietà ai previsti requisiti d'identità o di purezza della varietà, gli Stati membri provvedono affinché la commercializzazione delle dette sementi possa essere interamente o parzialmente, ed eventualmente per un determinato periodo, vietata al responsabile della commercializzazione stessa.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 vengono revocate, non appena si determini con sufficiente certezza che le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti d'identità e di purezza della varietà».

21 Infine, a norma dell'art. 40 della direttiva 70/458, nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita in tale articolo, il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, adito secondo le modalità previste nello stesso articolo, è chiamato a pronunciarsi sul progetto della Commissione concernente le misure da prendere in materia.

La direttiva 92/33

22 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, la direttiva 92/33 riguarda la commercializzazione all'interno della Comunità delle piante di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione, ad eccezione delle sementi. Lo stesso articolo dispone al n. 2, primo comma, che gli artt. 2-20 e 24 della stessa direttiva sono applicabili ai generi e alle specie enumerati nell'allegato II nonché ai loro ibridi. In tale allegato figura lo scalogno (allium ascalonicum).

23 L'art. 1, n. 3, della stessa direttiva prevede che le modifiche all'elenco dei generi e delle specie che figurano nell'allegato II siano adottate secondo la procedura prevista all'art. 22 [di tale direttiva].

24 L'art. 9 della direttiva 92/33 recita come segue:

«1. Fatto salvo l'articolo 2, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato II e che sono anche disciplinati dalla direttiva 70/458/CEE sono commercializzati nella Comunità unicamente nel caso in cui appartengano ad una varietà ammessa conformemente alla suddetta direttiva.

2. Fatti salvi l'articolo 2 ed i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi appartenenti a generi e specie diversi da quelli elencati nell'allegato II che non sono disciplinati dalla direttiva 70/458/CEE sono commercializzati nella Comunità unicamente se appartengono a una varietà ammessa ufficialmente almeno in uno Stato membro.

Per quanto riguarda le condizioni d'ammissione, gli articoli 4 e 5 e l'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 70/458/CEE sono applicabili.

Per quanto riguarda le procedure e formalità relative all'ammissione e alla selezione conservatrice, si applicano mutatis mutandis l'articolo 3, paragrafi 2 e 4, gli articoli 6, 7 e 8, l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4 e gli articoli da 11 a 15 della direttiva 70/458/CEE.

I risultati di esami non ufficiali e le informazioni pratiche raccolte nel corso della coltura possono essere presi in considerazione in tutti i casi.

3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che l'ammissione ufficiale delle varietà appartenenti ai generi e alle specie di cui al paragrafo 2, che è stata concessa prima del 1° gennaio 1993 conformemente ai principi diversi da quelli della direttiva 70/458/CEE o in base al fatto che loro materiali sono stati commercializzati sul loro territorio prima di questa data, scade al più tardi il 30 giugno 1998, a meno che alla data suddetta le varietà in questione non siano state ammesse conformemente al paragrafo 1.

4. Le varietà ufficialmente ammesse conformemente ai paragrafi 2 o 3 sono iscritte nel "Catalogo comune (...)" di cui all'articolo 17 della direttiva 70/458/CEE. L'articolo 16, paragrafi 2 e 3 e gli articoli 17, 18 e 19 di detta direttiva sono applicabili mutatis mutandis.

Tale pubblicazione designa le varietà ammesse conformemente al paragrafo 3 con un riferimento particolare».

25 Ai sensi dell'art. 14 della direttiva 92/33:

«1. I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi conformi alle prescrizioni e alle condizioni fissate dalla presente direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione, oltre a quelle previste dalla presente direttiva.

2. La commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi la cui varietà è iscritta nel "Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi" non è soggetta ad alcuna restrizione per quanto riguarda la varietà, diversa da quelle previste o contemplate dalla presente direttiva».

La normativa nazionale

26 Gli artt. 1 e 2 del decreto 17 maggio 1990 recitano come segue:

«Art. 1

Possono essere trasportati, esposti per la vendita, messi in vendita o venduti con la denominazione di scalogno solo le varietà di Allium cepa L. var. ascalonicum derivanti da moltiplicazione vegetativa mediante bulbi (...)

Art. 2

Il presente decreto riguarda gli scalogni (Allium cepa L. var. ascalonicum) destinati alla consegna in natura al consumatore, esclusi gli scalogni verdi a foglie intere nonché gli scalogni destinati alla trasformazione.

Dopo confezione ed imballaggio gli scalogni devono soddisfare le disposizioni del presente decreto».

27 Risulta dall'art. L. 214-2 del code de la consommation (codice delle disposizioni legislative per la tutela del consumatore) che la violazione del disposto del decreto 17 maggio 1990 è sanzionata penalmente come contravvenzione di terza classe.

La controversia nella causa principale e la questione pregiudiziale

28 La specie di ortaggi denominata scalogno (allium ascalonicum), derivata dalla moltiplicazione vegetativa, cioè mediante riproduzione diretta dei bulbi, cosiddetta «scalogno tradizionale», viene coltivata principalmente in Francia, segnatamente in Bretagna e nella Valle della Loira.

29 Le società De Groot e Bejo hanno messo a punto le varietà di scalogni denominate «ambition» e «matador», che sono caratterizzate da un modo di riproduzione diverso da quello degli scalogni tradizionali. In effetti tali due varietà sono ottenute da un grano (riproduzione sessuata), senza possibilità di ripiantazioni successive (scalogni di semina).

30 Nel 1993, è stata richiesta l'ammissione al catalogo olandese delle varietà di ortaggi (in prosieguo: il «catalogo nazionale»), per le varietà ambition e matador, le quali sono state oggetto di prove i cui risultati sono stati confermati dai risultati (prove comparative) ottenuti segnatamente dal competente ente ufficiale olandese. Alla luce dei risultati di tali prove, con decisione delle competenti autorità olandesi, tali due varietà sono state ammesse, il 29 giugno 1995, nel catalogo nazionale quali nuove varietà della specie allium ascalonicum L. — Scalogno.

31 In seguito a tale iscrizione il Regno dei Paesi Bassi ha notificato alla Commissione ed agli Stati membri il catalogo nazionale così modificato ed ha comunicato informazioni concernenti le caratteristiche delle suddette varietà.

32 Il 18 marzo 1997 la Commissione ha pubblicato un primo supplemento alla diciannovesima edizione integrale del catalogo comune che in particolare aggiunge a tale catalogo le varietà ambition e matador sotto la denominazione della specie allium ascalonicum L. (GU C 87 A, pag. 1). La ventesima (GU 1998, C 130 A, pag. 1), ventunesima (GU 1999, C 167 A, pag. 1), ventiduesima (GU 2003, C 308 A, pag. 5) e ventitreesima (GU 2004, C 260 A, pag. 8) tra le edizioni integrali del catalogo comune non modificano i dati concernenti le varietà ambition e matador.

33 A partire dalla loro iscrizione nel catalogo comune gli scalogni rientranti nelle varietà ambition e matador sono stati prodotti e commercializzati con la denominazione «scalogni» nella maggior parte degli Stati membri.

34 Le società De Groot e Bejo, che commercializzavano principalmente scalogni di semina quali prodotti finiti, hanno focalizzato, a partire dal 1999, la loro attività principale sulla commercializzazione delle sementi di scalogni e, segnatamente, delle varietà ambition e matador. Grazie a tale attività sementi di scalogni delle varietà in

parola sono state esportate dai Paesi Bassi anche verso il mercato francese. Tuttavia, tenuto conto del disposto del decreto 17 maggio 1990, le società De Groot e Bejo hanno sospeso l'esportazione delle sementi di scalogni verso la Francia.

35 Nel corso del 2000 la Commissione è stata adita con una denuncia presentata su iniziativa dei produttori francesi di scalogni tradizionali concernente la commercializzazione di scalogni di semina, denuncia su cui tale istituzione non si è ancora pronunciata. Come risulta dal fascicolo, tale denuncia verte sulla conformità dell'iscrizione nel 1997 nel catalogo comune delle sementi di scalogni derivati dalle varietà ambition e matador.

36 Come emerge dalla decisione del giudice nazionale, le società De Groot e Bejo hanno indirizzato un ricorso amministrativo ai ministri competenti diretto all'abrogazione del decreto 17 maggio 1990 per il motivo che quest'ultimo fa ostacolo alla libera commercializzazione in Francia dei prodotti di tali società. In pari tempo queste ultime hanno adito la Commissione con una denuncia in merito a tale decreto, ritenendo che gli ortaggi ottenuti dalle varietà ambition e matador possano essere commercializzati liberamente nella Comunità, tenuto conto del fatto che esse sono state iscritte nel catalogo comune. Su tale seconda denuncia la Commissione non si è ancora pronunciata.

37 Con ricorso registrato l'8 giugno 2001 presso il segretariato del contenzioso del Conseil d'État, le società De Groot e Bejo hanno chiesto l'annullamento della decisione implicita di rigetto risultante dal silenzio osservato dai ministri competenti sulla domanda di abrogazione del decreto 17 maggio 1990. Secondo le suddette società, tale decreto è contrario all'art. 28 CE ed alla direttiva 70/458. Nell'ambito di tale procedimento il Comité économique agricole régional fruits et légumes de la Région Bretagne (comitato economico agricolo regionale frutta e ortaggi della Regione Bretagna; in prosieguo: il «Cerafel») ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dei convenuti nella causa principale, domanda accolta dalla decisione del giudice a quo.

38 Considerando che il giudizio di legittimità del decreto 17 maggio 1990 è necessariamente subordinato all'interpretazione delle direttive 70/458 e 92/33, il Conseil d'État ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se [i]l combinato disposto delle direttive 70/458 e 92/33 debba essere interpretato nel senso di riservare la possibilità di iscrivere nel catalogo comune (...) con la denominazione di scalogno solo le varietà che si riproducono senza sementi, mediante moltiplicazione vegetativa, e, in seguito, se (...) le varietà ambition e matador potessero legittimamente essere iscritte nel catalogo comune nella rubrica destinata agli scalogni».

Sulla questione pregiudiziale

39 Va preliminarmente ricordato che il decreto 17 maggio 1990 concerne gli scalogni in quanto prodotto finale destinato alla vendita, mentre le direttive 70/458 e 92/33 hanno per oggetto la commercializzazione intracomunitaria di elementi di riproduzione. In effetti le suddette direttive riguardano la commercializzazione intracomunitaria rispettivamente, da un lato, delle sementi di ortaggi ammessi nel catalogo comune e, dall'altro, dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi la cui varietà è iscritta nel catalogo comune senza alcuna restrizione circa la loro varietà.

40 Tuttavia, anche se l'oggetto delle direttive 70/458 e 92/33 non coincide con quello della normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale, non può inferirsi da tale circostanza che le suddette direttive non riguardino a priori la causa principale per il motivo che le stesse non disciplinano, come nel caso del decreto 17 maggio 1990, la commercializzazione e la denominazione del prodotto finale.

41 Va rilevato in proposito che, tenuto conto del divieto enunciato dal decreto 17 maggio 1990 di commercializzare, con la denominazione di scalogni, scalogni diversi dai tradizionali e della promulgazione di sanzioni penali in caso di violazione del divieto stesso, non sussisterebbe alcun interesse per gli operatori economici del settore, cioè segnatamente gli agricoltori e le reti di distribuzione interessati, ad importare le sementi di scalogni se, nel corso di una fase successiva, fosse in pratica impossibile commercializzare con la stessa denominazione il prodotto ottenutone.

42 Alla luce di tali elementi il giudice nazionale chiede in sostanza, da un lato, se l'iscrizione delle varietà di scalogni ambition e matador in quanto sementi di ortaggi nel catalogo comune sia stata effettuata conformemente al disposto delle direttive 70/458 e 92/33 e, dall'altro, in rapporto alla soluzione di tale questione, se il diritto comunitario osti ad una normativa nazionale, come il decreto 17 maggio 1990, che autorizza la commercializzazione in Francia, con la denominazione di «scalogni», solo per gli ortaggi prodotti mediante moltiplicazione vegetativa, esclusi quelli ottenuti da sementi.

43 Occorre quindi pronunciarsi, in primo luogo, sull'iscrizione delle varietà di scalogni quali sementi nel catalogo comune e, in secondo luogo, sulla questione se il diritto comunitario osti ad una normativa nazionale come il decreto 17 maggio 1990.

Sull'iscrizione delle varietà di sementi di scalogni nel catalogo comune

44 Va ricordato che lo scalogno non figura tra gli ortaggi elencati all'art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458. Conseguentemente il disposto di codesta sola direttiva non permette di prendere in considerazione l'iscrizione delle varietà di tale ortaggio quali sementi, del tipo delle varietà ambition e matador, nel catalogo comune.

45 Ciò non toglie che lo scalogno figura all'allegato II alla direttiva 92/33 relativa alla commercializzazione, all'interno della Comunità, delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, diversi dalle sementi. Ne consegue che le varietà ambition e matador dell'ortaggio denominato «scalogno» non possono essere iscritte, ai sensi di tale direttiva, nel catalogo comune quali varietà di sementi.

46 Tuttavia, benché lo scalogno non figuri nell'elenco degli ortaggi di cui all'art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458, è certo che le suddette varietà sono state ammesse, il 29 giugno 1995, dalle competenti autorità olandesi nel catalogo nazionale quali nuove varietà della specie allium ascalonicum. Con riferimento all'art. 11, n. 2, della direttiva 70/458, le suddette autorità hanno proceduto alla comunicazione del catalogo stesso alla Commissione la quale ha pubblicato, il 18 marzo 1997, un primo supplemento alla diciannovesima edizione integrale del catalogo comune. Tale supplemento aggiunge in particolare le varietà ambition e matador nel catalogo comune, con la denominazione della specie allium ascalonicum, quali sementi.

47 In tale contesto si pone allora la questione se il combinato disposto delle direttive 70/458 e 92/33 osti ad un'iscrizione siffatta.

48 In proposito le società De Groot e Bejo, nonché il governo dei Paesi Bassi, sostengono che il combinato disposto delle direttive 70/458 e 92/33 va interpretato nel senso che le varietà di scalogni riprodotte tramite sementi possono essere iscritte nel catalogo comune. In effetti la compilazione di un solo catalogo implicherebbe la presa in considerazione congiunta dei due elenchi di ortaggi figuranti nelle suddette direttive allorché sorge la questione dell'iscrizione di una varietà in tale catalogo.

49 In particolare, il governo dei Paesi Bassi fa valere che, pur se lo scalogno non viene esplicitamente citato quale specie di ortaggio nella direttiva 70/458, dal momento che si legga il disposto di quest'ultima congiuntamente con quello della direttiva 92/33, risulta che le varietà di tale pianta, ottenute da sementi, possono essere iscritte nel catalogo comune. In effetti la finalità di tali direttive, che vanno intese in maniera complementare, sarebbe quella di compilare un catalogo comune delle varietà, indipendentemente dai modi di riproduzione di queste ultime. Tale argomento sarebbe corroborato dal fatto che l'elenco delle specie elencate all'art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458 non è tassativo.

50 Attraverso i loro argomenti le suddette società ed il governo dei Paesi Bassi fanno sostanzialmente valere che la compilazione di un solo catalogo comune influisce in modo pertinente sulla rispettiva disciplina di iscrizione delle varietà di cui alle direttive 70/458 e 92/33, talché gli elenchi di ortaggi previsti dalle due direttive in parola si completerebbero reciprocamente. Dati tali elementi, per rendere applicabile la direttiva 70/458 ad un ortaggio non figurante nell'elenco dell'art. 2, n. 1, parte A, sarebbe sufficiente che tale ortaggio fosse menzionato all'allegato II alla direttiva 92/33.

51 È senz'altro vero che esiste un solo catalogo di varietà di specie di ortaggi che annovera in pari tempo le varietà le cui sementi appartengono alle specie di ortaggi comprese nell'elenco dell'art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458 e le varietà le cui piantine o i cui materiali di moltiplicazione appartengono ai generi ed alle specie coperti dall'elenco dell'allegato II alla direttiva 92/33.

52 Tuttavia una constatazione siffatta non permette di concludere che tali due elenchi si completano reciprocamente e autorizzano l'iscrizione nel catalogo comune delle varietà di ortaggi, a prescindere dalla questione se questi ultimi figurino nell'elenco della direttiva 70/458 o in quello della direttiva 92/33.

53 Va anzitutto ricordato al riguardo che ognuna delle direttive 70/458 e 92/33 definisce il suo proprio campo di applicazione. Come emerge anche dal titolo delle direttive stesse, la prima è relativa alla commercializzazione all'interno della Comunità delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi diversi dalle sementi. Ne discende che la direttiva 92/33, ai sensi dello stesso tenore letterale del titolo, è destinata a coprire beni economici non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 70/458.

54 Occorre rilevare, in secondo luogo, come dall'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva 92/33 emerga che il legislatore comunitario ha previsto conseguenze diverse a seconda che un ortaggio figuri in pari tempo nell'elenco di cui all'art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458 ed in quello dell'allegato II alla direttiva 92/33 o che sia menzionato unicamente in quest'ultimo elenco.

55 La distinzione così operata all'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva 92/33 dimostra che il legislatore comunitario non ha considerato l'ipotesi che, quando sorge la questione dell'iscrizione nel catalogo comune di una varietà di ortaggio figurante nell'elenco dell'allegato II alla direttiva 92/33, quest'ultimo elenco e quello di cui all'art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458 si completino reciprocamente, a prescindere dal rispettivo campo di applicazione.

56 Occorre infine constatare che l'elenco delle specie di ortaggi figurante all'art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458 non è tassativo e che, per tale ragione, quest'ultima prevede, all'art. 2, n. 1 bis, il procedimento da seguire per estendere tale elenco ad altri ortaggi. Un equivalente dispositivo figura anche all'art. 22 della direttiva 92/33 cui rinvia l'art. 1, n. 3, della stessa direttiva.

57 Pertanto l'esistenza in ognuna delle due direttive di un dispositivo appropriato che permette di modificare il contenuto dei due elenchi menzionati al punto 55 della presente sentenza costituisce un serio indizio idoneo a confutare gli argomenti invocati nel caso di specie dalle società De Groot e Bejo, nonché dal governo dei Paesi Bassi, con riguardo al carattere complementare dei suddetti elenchi.

58 Inoltre, come risulta dall'art. 40 della direttiva 70/458, il Comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, il quale è chiamato a pronunciarsi in occasione dell'estensione dell'elenco di cui all'art. 2, n. 1, parte A, della medesima direttiva, può essere segnatamente adito a tal fine da un rappresentante di uno Stato membro. Ne consegue che qualunque Stato membro può essere all'origine di una modifica del contenuto di tale elenco.

59 Va tuttavia constatato al riguardo che, nonostante tutte le successive modifiche del suddetto elenco, lo scalogno non è mai stato iscritto tra le specie di ortaggi elencati all'art. 2, n. 1, parte A, della suddetta direttiva, quando tale ipotesi era manifestamente plausibile.

60 In tale situazione una varietà di sementi di un ortaggio non figurante nell'elenco degli ortaggi di cui all'art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458 non può essere iscritta nel catalogo comune senza che siano osservati i procedimenti previsti dalla suddetta direttiva.

61 Le società De Groot e Bejo fanno valere in proposito che uno Stato membro non può vietare, ai sensi della sua normativa nazionale, la commercializzazione di una varietà di semente di ortaggio iscritta nel catalogo comune, senza seguire gli specifici procedimenti previsti a tale effetto dalla pertinente normativa comunitaria. A loro avviso, le varietà di sementi, dal momento che sono iscritte nel catalogo comune, non vanno sottoposte, all'interno della Comunità, ad alcuna restrizione di commercializzazione quanto alla varietà.

62 Inoltre, secondo tali società, l'iscrizione delle varietà ambition e matador nel catalogo nazionale è stata notificata dalle autorità olandesi alla Commissione ed agli Stati membri, mentre il catalogo comune che menziona tale iscrizione è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 18 marzo 1997. Ne risulterebbe che la Repubblica francese, avendo omesso di contestare tale iscrizione nel 1995 o nel 1997, come vi era autorizzata e secondo i procedimenti all'uopo previsti, non potrebbe restringere o vietare la commercializzazione sul suo territorio delle suddette varietà per il motivo che sarebbe irregolare la loro iscrizione nel catalogo comune.

63 Va rilevato che un argomento siffatto è basato su una premessa errata. In effetti esso sarebbe corretto solo se l'ortaggio in questione, cioè lo scalogno, fosse menzionato nell'elenco delle specie di ortaggi di cui all'art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458. Unicamente in tale ipotesi occorrerebbe esaminare se il procedimento di ammissione nel catalogo comune abbia osservato le prescrizioni di codesta direttiva e, pertanto, procedere segnatamente all'annullamento o alla revoca dell'ammissione.

64 Un esame siffatto non può però essere condotto nel caso di specie poiché, precisamente, lo scalogno non figura tra le specie di ortaggi menzionati all'art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458 cui quest'ultima è applicabile. Di conseguenza, contrariamente all'asserzione formulata nel caso di specie dalle società De Groot e Bejo, l'iscrizione dello scalogno nel catalogo comune in quanto semente non poteva essere contestata ai sensi degli artt. 13 bis, 14 e 35-38 della direttiva stessa.

65 Dall'insieme delle precedenti considerazioni risulta che il combinato disposto delle direttive 70/458 e 92/33 non permette di concludere che, qualora un ortaggio non figuri nell'elenco di cui all'art. 2, n. 1, parte A, della direttiva 70/458, nondimeno una varietà di tale ortaggio può essere iscritta nel catalogo comune quale semente per il motivo che il suddetto ortaggio figura nell'elenco dell'allegato II alla direttiva 92/33.

66 Dato che lo scalogno non figura nell'elenco di ortaggi rientrante nel campo di applicazione della direttiva 70/458, l'iscrizione ad opera della Commissione delle varietà ambition e matador quali sementi di tale ortaggio nel catalogo comune, in seguito alla comunicazione a quest'ultima del catalogo nazionale da parte delle competenti autorità del Regno dei Paesi Bassi, non è stata effettuata in conformità della suddetta direttiva.

Sull'interpretazione dell'art. 28 CE

67 In considerazione dell'iscrizione irregolare delle varietà di scalogno ambition e matador quali sementi di ortaggio nel catalogo comune, la direttiva 70/458 non è applicabile nel caso di specie e, pertanto, non va esaminato se quest'ultima osti ad una normativa nazionale quale il decreto 17 maggio 1990.

68 Alla luce di tali elementi sorge la questione se altre disposizioni del diritto comunitario cui non si riferisce il giudice nazionale ostino al decreto 17 maggio 1990 che permette la commercializzazione, con la denominazione di scalogni, solo scalogni tradizionali. In effetti, per fornire una soluzione utile al giudice che le ha sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione (sentenze 22 gennaio 2004, causa C-271/01, COPPI, Racc. pag. I-1029, punto 27, e 12 ottobre 2004, causa C-60/03, Wolff & Müller, Racc. pag. I-9553, punto 24 e la giurisprudenza richiamata).

69 Va rammentato in tale contesto che, dinanzi al giudice nazionale, le società De Groot e Bejo hanno fatto valere che il decreto 17 maggio 1990 è contrario all'art. 28 CE.

70 Occorre ricordare al riguardo che la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri è un principio fondamentale del Trattato CE che trova la sua espressione nel divieto, enunciato all'art. 28 CE, di restrizioni quantitative all'importazione tra gli Stati membri nonché di ogni misura di effetto equivalente.

71 Il divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni, enunciato all'art. 28 CE, riguarda qualsiasi normativa degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (v., in particolare, sentenze 23 settembre 2003, causa C-192/01, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-9693, punto 39, e 2 dicembre 2004, causa C-41/02, Commissione/ Paesi Bassi, Racc. pag. I-11375, punto 39 e la giurisprudenza richiamata).

72 Va constatato che una normativa nazionale come quella della causa principale costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari.

73 Infatti il decreto 17 maggio 1990, che equivale in sostanza a permettere la commercializzazione in Francia con la denominazione di scalogni soltanto degli scalogni ottenuti dalla moltiplicazione vegetativa, rende impossibile la commercializzazione, in tale Stato membro, con la denominazione di scalogni delle sementi di tale ortaggio, nonché del prodotto che ne deriva, qualora provengano dagli altri Stati membri, il che costringe i produttori i quali intendano commercializzare tali sementi e prodotti in Francia a farlo con un'altra denominazione.

74 Tuttavia l'obbligo imposto ai produttori di impiegare denominazioni ignote al consumatore o da lui meno apprezzate è atto a rendere più difficile la commercializzazione dei prodotti in causa e, di conseguenza, ad ostacolare gli scambi fra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza 16 gennaio 2003, causa C-120/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-459, punto 82 e la giurisprudenza richiamata).

75 È necessario ricordare in proposito che gli ostacoli agli scambi intracomunitari che scaturiscono da discrepanze tra le normative nazionali possono essere accettati se sono necessari al soddisfacimento di compiti imperativi riguardanti, in particolare, la tutela dei consumatori e se le citate normative nazionali sono proporzionate all'obiettivo perseguito, che non può essere raggiunto con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi intracomunitari.

76 In tale contesto la Corte ha già dichiarato che uno Stato membro è legittimato a far sì che i consumatori siano correttamente informati sui prodotti che vengono loro offerti e che sia quindi loro data la possibilità di scegliere in base a tale informazione. In particolare, allo scopo di assicurare la difesa dei consumatori, gli Stati membri possono esigere dagli interessati la modifica della denominazione di una derrata alimentare quando un prodotto presentato con una data denominazione sia talmente differente, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, dalle merci generalmente conosciute con la stessa denominazione nella Comunità da non poter essere considerato appartenente alla medesima categoria. Viceversa, nel caso di una differenza meno netta, un'etichettatura adeguata dev'essere sufficiente a fornire all'acquirente o al consumatore le informazioni necessarie (sentenza Commissione/Spagna, cit., punti 84-86 e la giurisprudenza richiamata).

77 È certo nel caso di specie che le differenze esistenti tra gli scalogni tradizionali e quelli di semina rientrano essenzialmente nel loro modo di riproduzione. In effetti, tranne tale differenza, i due tipi di scalogni presentano forti somiglianze nel loro aspetto esterno. Pertanto la finalità perseguita dal decreto 17 maggio 1990, cioè la tutela dei consumatori, può essere realizzata mediante un'etichettatura adeguata la quale precisi che gli scalogni di cui trattasi sono ottenuti da sementi e non prodotti da moltiplicazione vegetativa.

78 Ne deriva che un'etichettatura contenente un'indicazione neutra ed obiettiva, che informi i consumatori che gli scalogni esportati dalle società De Groot e Bejo sono scalogni di semina, sarebbe sufficiente a garantire un'adeguata informazione di questi ultimi.

79 Dato quanto precede, un obbligo come quello imposto dal decreto 17 maggio 1990 di commercializzare con la denominazione «scalogni» solo gli scalogni a moltiplicazione vegetativa non può ritenersi giustificato alla luce dell'art. 28 CE.

80 Risulta dall'insieme delle precedenti considerazioni che occorre rispondere al giudice nazionale nel senso che:

— la direttiva 70/458 osta all'iscrizione delle varietà ambition e matador nel catalogo comune, nella rubrica destinata agli scalogni, quali varietà di sementi;

— l'art. 28 CE osta ad una normativa nazionale come il decreto 17 maggio 1990, che autorizza la commercializzazione, con la denominazione «scalogni», soltanto degli ortaggi prodotti mediante moltiplicazione vegetativa, esclusi quelli ottenuti da sementi prodotte e commercializzate con la stessa denominazione in altri Stati membri.

Sulle spese

81 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

— **La direttiva del Consiglio 29 settembre 1970, 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 13 giugno 1988, 88/380/CEE, osta all'iscrizione delle varietà ambition e matador nel catalogo comune, nella rubrica destinata agli scalogni, quali varietà di sementi.**

— **L'art. 28 CE osta ad una normativa nazionale, come il decreto 17 maggio 1990, che autorizza la commercializzazione, con la denominazione «scalogni», soltanto degli ortaggi prodotti mediante moltiplicazione vegetativa, esclusi quelli ottenuti da sementi prodotte e commercializzate con la stessa denominazione in altri Stati membri.**

Firme